



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
luglio 2021**

**Fondazione
Rubes Triva**



Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE



LA FONDAZIONE SARA' PRESENTE CON IL PROPRIO STAND MULTIMEDIALE
DAL **26 AL 29 OTTOBRE 2021**
AL PADIGLIONE **D2** – STAND **44**

NEWS E APPROFONDIMENTI

- APPALTI: ATTUAZIONE A DRAGHI, PROPOSTA AL CONSIGLIO DI STATO**
Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1° luglio 2021 **4**
- OPEN DATA INAIL, FORTE CRESCITA DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI**
Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1° luglio 2021 **6**
- PIATTAFORME, ALGORITMI E I CAMBIAMENTI DEL LAVORO**
Andrea Goggi, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 giugno 2021 **7**
- AL VIA LE DOMANDE PER I PROGETTI INFORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
Alberto Rozza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 giugno 2021 **9**
- L'ASTENSIONE DAL LAVORO ENTRA COMUNQUE NEL CALCOLO DEL COMPORTO**
Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi", 28 giugno 2021 **11**
- LA SINDROME POST COVID È TUTELATA COME MALATTIA**
Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 giugno 2021 **13**
- A ESAURIMENTO LA TUTELA PER I LAVORATORI FRAGILI**
Barbara Massara, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 23 giugno 2021 **15**
- AGENTI CHIMICI, DVR DA VERIFICARE**
Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 18 giugno 2021 **17**
- VACCINI ANTI-COVID IN FARMACIA, CAMBIA IL PREMIO ASSICURATIVO**
Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 giugno 2021 **18**



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



PREMI INAIL, PER IL 2021 MINIMALI INVARIATI*N.T., Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 giugno 2021***19****SENTENZE****NIENTE MASCHERINA, NIENTE RETRIBUZIONE***Giuseppe Bulgarini d'Elci, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 23 giugno 2021***20****APPALTI E LAVORO AUTONOMO: LA LINEA DURA DELLA CASSAZIONE SULLA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE***Il Sole 24 ORE, Estratto da "Sicurezza24", 11 giugno 2021***22****LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INFORTUNIO NON ESCLUDE LA CONDANNA PENALE***Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 8 giugno 2021***26****IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE IN REGIME DI PANDEMIA DA COVID-19***Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 8 giugno 2021***28****SICUREZZA LAVORO, IL MEDICO COMPETENTE HA IL DOVERE DI PROPORRE LE PROTEZIONI CONTRO I RISCHI***Paola Rossi, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1° giugno 2021***30****L'ESPERTO RISPONDE***Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"***32****RASSEGNA NORMATIVA****38****Chiusa in redazione il 2 luglio 2021**

news e approfondimenti

APPALTI: ATTUAZIONE A DRAGHI, PROPOSTA AL CONSIGLIO DI STATO

Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 luglio 2021

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega di riordino del codice degli appalti: è il provvedimento numero 3 del cronoprogramma attuativo del Pnrr dopo il Dl semplificazioni/governance e il Dl reclutamento. È una delega classica, molto simile a quella che fu approvata con la legge 11/2016 per varare il codice (che però aveva un'infinità di criteri per l'esercizio della delega), ma presenta - almeno nella bozza circolata ieri - alcune peculiarità soprattutto sul percorso di attuazione della delega legislativa. La proposta dei decreti legislativi spetterà, infatti, non solo al ministro delle Infrastrutture, che è il titolare della materia, ma anche al Presidente del Consiglio e - cosa davvero poco utilizzata - al Consiglio di Stato.

Il testo del disegno di legge ha infatti riesumato una norma del 1924, il regio decreto 1054, testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, che all'articolo 14, punto 2°, dispone che il Consiglio di Stato «formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo». Per gli «schemi redatti dal Consiglio di Stato» - dice il Ddl - non sarà ovviamente necessario acquisire il parere del Consiglio stesso.

Ancora una volta, quindi, il premier tende a privilegiare in una materia delicatissima politicamente una soluzione assolutamente tecnica, tenendo per sé il parere di proposta, lasciandolo al ministro delle Infrastrutture, che è un tecnico, ed estendendolo a un organo di consulenza "tecnica" del governo, quale è il Consiglio di Stato in questa veste.

Quanto al merito del disegno di legge fra i criteri di delega vanno segnalati gli «obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee» (argomento certamente ben accolto dai critici dell'attuale codice 50/2016), la «forte riduzione numerica» delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione e informatizzazione dell'iter dell'appalto, una generale semplificazione delle procedure (in inevitabile raccordo con il decreto semplificazioni), l'incentivo al ricorso a «procedure flessibili» come il dialogo competitivo, il rilancio del partenariato pubblico-privato. Capitolo a sé sulle concessioni con un «divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house».

Il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha

spiegato il senso che il governo dà al provvedimento che ora andrà all'esame del Parlamento: «L'obiettivo - ha detto - è aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere in linea con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo scopo è fare presto e fare bene, aumentando la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori, la trasparenza e la legalità».

Giovannini - che ieri ha incontrato anche il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann - ha anche ricordato che la riforma del codice appalti dovrà puntare anche a «un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale». Massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali «e per l'innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, così da aumentare il grado di eco sostenibilità degli investimenti pubblici». Nei bandi di gara saranno inserite «clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere».

news e approfondimenti

OPEN DATA INAIL, FORTE CRESCITA DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI

Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 luglio 2021

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail tra i mesi di gennaio e maggio 2021 sono state 434, due in più rispetto alle 432 registrate nei primi cinque mesi del 2020 (+0,5%): un aumento più contenuto rispetto al +5,7% registrato a livello di denunce complessive (219.262). Un aumento nettissimo del 43,4% si è registrato, poi, sul fronte delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 23.921. I dati mensili - fortemente influenzati dall'emergenza Coronavirus - emergono dagli open data Inail dei primi cinque mesi del 2021, resi noti ieri.

Secondo l'istituto assicurativo il confronto tra i primi cinque mesi del 2020 e del 2021 richiede molta prudenza ed è da ritenersi poco significativo a causa della pandemia che nel 2020 ha provocato, soprattutto per gli infortuni mortali, una manifesta "tardività" nella denuncia, anomala ma rilevantissima, generalizzata in tutti i mesi, ma amplificata soprattutto a marzo 2020, mese di inizio pandemia, che ne inficia la comparazione con i primi mesi del 2021.

news e approfondimenti

PIATTAFORME, ALGORITMI E I CAMBIAMENTI DEL LAVORO

Andrea Goggi, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 29 giugno 2021

Il preconconcetto che esiste e viene alimentato sulle piattaforme che offrono lavoro, spesso temporaneo, è semplicemente fuori dal tempo. Le trasformazioni del mondo del lavoro (che la pandemia ha accelerato) impongono una seria valutazione della questione. Parole sante e assolutamente vere sono venute da Marco Bentivogli che, senza mezzi termini, ha chiarito come non sia l'algoritmo il problema. Anzi. Un algoritmo può essere meritocratico, puntuale, utile, valoriale, in una parola etico. Il punto è che in questi casi non fa notizia. Il titolo sugli schiavi e l'algoritmo tiranno è ben più forte. Riempi dichiarazioni di politica e sindacati ed è un danno proprio per quei lavoratori che si ritiene di voler difendere. Perché la trasformazione è qui, ora, e non sarà questo approccio a fermarla.

Piuttosto val la pena conoscerne le potenzialità per provare a governarla. La componente tecnologica non è mai l'unico elemento determinante di una piattaforma di lavoro. E spesso il modello risponde alle esigenze che il mercato già esprime e governa spesso male o non governa affatto. La digitalizzazione del lavoro flessibile è un'opportunità irripetibile per garantire accessibilità, tracciabilità e tutela.

Certo non tutti gli algoritmi sono uguali, come non lo sono i lavoratori e gli imprenditori.

Nell'esperienza di Founder di un'azienda che ha creato un algoritmo proprietario che coniuga flessibilità del lavoro con sicurezza e tutele per i lavoratori, costruendo rapporti lavorativi diretti e trasparenti, mi sono reso conto che a guidare le scelte ci sono e ci saranno sempre le persone, la serietà del loro approccio, le competenze, la qualità del lavoro. La fame di tutele è legittima, ma non è demonizzando le piattaforme che il problema si risolve. Ritengo legittime anche le richieste di flessibilità che arrivano dal mercato. Le spinte sono attive, il futuro del lavoro è sotto i nostri occhi e voler estremizzare la questione inasprando le posizioni su fazioni contrapposte non è la strada. Non c'è bisogno di rinunciare alle tutele per avere lavoro flessibile. Lo testimoniano migliaia di persone che di piattaforme e algoritmi beneficiano. Occorre invece trasformare da dentro il sistema, a partire dalla cultura del lavoro, dalle competenze, dal rispetto reciproco e da regole e strumenti adatti ai nostri tempi. Oggi, per quanto riguarda l'utilizzo senza limiti di età per i

contratti a chiamata dobbiamo attenerci a un elenco di professioni/mansioni che possono beneficiare di questa tipologia e che sono ritenute "discontinue" dal punto di vista dell'orario lavorativo. L'elenco è contenuto in un "Regio decreto" del 1923 entrato in vigore nel 1924. Siamo nel 2021. Una strada nuova è possibile. Occorre far cadere il pregiudizio che vede l'imprenditore come sfruttatore o il lavoratore flessibile come vittima e le piattaforme braccio armato di tale sfruttamento.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



news e approfondimenti

AL VIA LE DOMANDE PER I PROGETTI INFORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Alberto Rozza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 giugno 2021

Scade il 20 luglio 2021 alle ore 18.00 il termine per presentare le domande per fruire delle risorse stanziare dall'INAIL per il finanziamento degli interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono stati definiti, tramite avviso pubblico, i criteri per l'elaborazione della procedura di finanziamento degli interventi informativi volti a sviluppare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché dell'art.12 della L. 241/1990.

I progetti di informazione possono essere realizzati sia in presenza che in remoto (con videoconferenza sincrona).

Le risorse complessive stanziare per il finanziamento dell'iniziativa ammontano a euro 4.000.000,00. Ai progetti di informazione è riconosciuto un contributo predeterminato, di importo variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano le iniziative. Tale importo è calcolato sulla base di Euro 20 per ora per partecipante in caso di iniziative realizzate in presenza, e di Euro 15 per quelle visualizzate in remoto. In ogni caso l'importo complessivo del contributo va da un minimo di 18 mila euro ad un massimo di 500 mila euro.

La selezione delle proposte progettuali ammissibili verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti destinatari dell'iniziativa sono: i lavoratori, i datori di lavoro, dirigenti e preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST), i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione (Rsp/Aspp) e i medici competenti.

Possono presentare l'istanza: le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli organismi paritetici, gli enti di patronato nazionali e gli enti di patronato

costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli interventi informativi oggetto del finanziamento, da realizzarsi attraverso una metodologia modulare, hanno l'obiettivo di sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, valutazione, e controllo dei rischi, riferiti a specifiche aree tematiche e ambiti lavorativi.

Possono formare oggetto dei progetti informativi, ad esempio, i seguenti programmi: la gestione dell'errore umano, con l'analisi delle cause radice degli incidenti e le azioni correttive di tipo organizzativo, la percezione e l'accettabilità del rischio, la cultura aziendale e della sicurezza e le relazioni tra gli attori e le nuove misure organizzative, tecniche e procedurali per la prevenzione e il contenimento del contagio nel corso di eventi pandemici.

Sono oggetto di finanziamento progetti di informazione composti da un insieme di singole iniziative regionali, ciascuna destinata ad un numero di partecipanti non inferiore a 50.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito servizio disponibile sul portale INAIL dalle ore 12:00 del 30 giugno 2021 alle ore 18:00 del 20 luglio 2021. Per l'invio telematico della domanda è richiesta la preventiva autenticazione tramite credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Le iniziative informative devono essere realizzate entro 12 mesi dal provvedimento di concessione del contributo. Il termine per la realizzazione del progetto è prorogabile per un periodo non superiore a 4 mesi, su richiesta motivata del soggetto proponente.

news e approfondimenti

L'ASTENSIONE DAL LAVORO ENTRA COMUNQUE NEL CALCOLO DEL COMPORTO

Pasquale Dui, Il Sole 24ORE, Estratto da "Norme & Tributi", 28 giugno 2021

I lavoratori fragili sono una categoria da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, che si presume necessitano di particolari forme di tutela, nella logica di un allineamento con gli altri lavoratori e per eliminare un gap di protezione. I lavoratori "fragili" sono individuati nelle seguenti due categorie di riferimento: O lavoratori con il riconoscimento di disabilità grave; O lavoratori immunodepressi, con esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. L'articolo 26 del Dl 18/2020 (Cura Italia), dispone che i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e sono esclusi dal computo del periodo di comporto. Così pure sono esclusi dal comporto i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori fragili che non possano stare in smart working (in questo caso, scatta l'equiparazione al ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe). Secondo l'attuale assetto normativo (emergenziale e non), le coperture di esclusione dal calcolo del comporto, sia per la categoria dei lavoratori fragili, sia per le fattispecie di rischio stabilite dalla legge, non operano per il contagio Covid-19, ma per l'esposizione a rischio di contagio, in base a situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita. Nessuno dei casi previsti dalla legge riguarda lavoratori costretti ad assentarsi dal posto di lavoro per aver contratto il Covid-19. Al contrario, la finalità delle norme citate è quella di garantire una tutela economica a quei soggetti che, pur non essendo malati, sono costretti a casa da un provvedimento della Pubblica autorità o per il rischio elevato alla vita e all'integrità fisica che correrebbero in caso di infezione, e ai soggetti individuati come lavoratori fragili. Resta ferma, dunque, una disparità di trattamento, che non trova alcuna giustificazione razionale e logica, soprattutto alla luce del continuo ampliamento delle fattispecie di assenza per malattie, anche post-Covid o long-Covid, acclamate da una connessione diretta con l'infezione originaria precedentemente accertata e vissuta. Il lavoratore affetto da malattia Covid-19 vede computate nel periodo di comporto tutte le assenze dal lavoro (ricadute e post-Covid incluse), mentre il lavoratore fragile e quello in quarantena beneficiano dell'esenzione del periodo dal calcolo del comporto. In questi termini, un

lavoratore in realtà "sano" (in riferimento al Covid-19) è tutelato in una modalità più pregnante di quello malato di Covid, con qualche dubbio di incostituzionalità (quantomeno in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione).

.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



news e approfondimenti

LA SINDROME POST COVID È TUTELATA COME MALATTIA

Pasquale Dui, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 giugno 2021

Le assenze per malattie direttamente legate a una pregressa infezione di Covid-19, caratterizzate dal manifestarsi di una sindrome ancora incerta ma già denominata post-Covid o Long-Covid, sono equiparate alla malattia comune, sia per il trattamento economico, sia per il trattamento normativo.

Questa sindrome è già sotto la lente di attenzione del Governo, che nel decreto Sostegni bis (DI 73/2021, articolo 27, ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge), ha deciso di attivare un monitoraggio finalizzato alla cura e al trattamento sanitario di questa malattia, stanziando oltre 58 milioni per un supporto specialistico di cure e prestazioni diagnostiche e ambulatoriali a coloro che ne fossero affetti.

Le persone aggredite dai disturbi post Covid potranno essere anche sottoposte a una osservazione in via sperimentale, finanziata dallo Stato attraverso lo stanziamento citato, che opererà per il triennio 2021-2023, volta a tenere in debita considerazione quelli che possono definirsi disturbi direttamente collegati a una infezione Covid-19 conclamata, che ha comportato ricovero ospedaliero con dimissioni per guarigione clinica. I pazienti che hanno avuto una forma grave di infezione di Covid-19 e sono stati dimessi dall'ospedale sono 164mila secondo le stime dell'Istituto superiore di sanità, più di un terzo in Lombardia, (si veda Il Sole 24 Ore del 1° giugno).

Il supporto previsto è sia di screening e accertamenti diagnostici specialistici, sia di trattamenti sanitari correlati. Queste persone sono assalite da una serie di sintomi, spesso anche molto debilitanti, e presentano difficoltà nel tornare alla loro vita precedente, con un susseguirsi di disturbi. Dal punto di vista neurologico i sintomi comuni che sono stati già riscontrati sono cefalea, vertigini, senso di fatica, nebbia cognitiva, difficoltà di concentrazione, facili amnesie, che possono incidere significativamente sulla prestazione lavorativa. A questo quadro generale si associano disturbi del sonno e dell'umore, il tutto in uno scenario che, normalmente, in psichiatria viene definito quale disturbo post-traumatico da stress».

Le possibili, relative assenze, in quanto comportanti incapacità al lavoro, avranno la copertura del sistema sociale di tutela contro le malattie, dal punto di vista sanitario ed economico.

Gli adempimenti del lavoratore

A carico del lavoratore interessato saranno innanzitutto gli obblighi di certificazione, con la dovuta attenzione agli oneri di avviso e preavviso immediato in caso di assenze, generalmente previsti dalla contrattazione collettiva e consistenti nella comunicazione immediata al datore di lavoro. A questa seguirà la notificazione della certificazione della malattia, adempimento di natura giustificativa dell'assenza, indipendente da quello di comunicazione.

I doveri delle aziende

Le aziende, trovandosi a gestire situazioni riferite a soggetti affetti da disturbi post-Covid, non dovranno cadere nell'errore di trattare questi casi semplicemente come un problema di organizzazione e gestione del lavoro, ma – diversamente – dovranno evitare ogni possibile comportamento discriminatorio, sia in termini di organizzazione del lavoro, sia in termini di isolamento ed emarginazione del lavoratore.

Sempre e soprattutto nell'ambito delle Pmi, servirà una particolare attenzione verso i lavoratori affetti dalla sindrome Post-Covid, indipendentemente dalla circostanza per la quale il costo della malattia, in termini economici, sia riversato sull'Inps o direttamente sul datore di lavoro (per le categorie non coperte dall'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale).

Le persone interessate da queste affezioni, potenzialmente reiterate e continuate, con possibili ricadute, porteranno i segni di una esperienza traumatica, in misura direttamente proporzionale all'età.

Per il 2021 e per i due prossimi anni, entrambe le parti del rapporto di lavoro dovranno osservare gli obblighi che scaturiscono dalle assenze per malattia, ma all'azienda sarà richiesta una peculiare sensibilità, senza nulla togliere alle prerogative che disciplinano l'assenza per malattia comportante temporanea inabilità al lavoro.

news e approfondimenti

A ESAURIMENTO LA TUTELA PER I LAVORATORI FRAGILI

Barbara Massara, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 23 giugno 2021

Dal 1° luglio i lavoratori fragili impossibilitati a prestare l'attività lavorativa da remoto non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l'eventuale assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Infatti l'articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 fissa al 30 giugno la fine dell'eccezionale tutela per queste persone che non possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working e che pertanto hanno diritto ad assentarsi per malattia con riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto per il ricovero ospedaliero.

I destinatari di questa misura sono i lavoratori, del settore pubblico o privato, con disabilità grave accertata dalla competente commissione Asl o quelli in possesso di certificazione medico - legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Fino al 30 giugno costoro dovrebbero in primo luogo essere impegnati in attività in regime di smart working, anche con adibizione a mansioni diverse purché ricadenti nel medesimo inquadramento contrattuale e, solo in caso di impossibilità a lavorare fuori dall'azienda, possono assentarsi con diritto al trattamento del ricovero ospedaliero. Tale periodo di malattia, così come specificato a seguito della modifica apportata dall'articolo 15 del DL 41/2021 (decreto Sostegni), non è computabile ai fini della durata massima del periodo di comporta.

Dal 1° luglio, in assenza di eventuali proroghe, le aziende dovranno capire come gestire questi dipendenti e cioè se utilizzarli sempre con modalità di lavoro agile, laddove compatibile, o se farli rientrare a lavorare in presenza e con quali specifiche cautele.

Infatti fino al 31 luglio, cioè fino alla data fine dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in base all'articolo 83 del DL 34/2020, a garantire ai lavoratori fragili un'eccezionale sorveglianza sanitaria, oltre quella ordinaria prevista dal testo unico sulla sicurezza, finalizzata al contenimento del rischio di contagio. A tale fine le aziende devono garantire visite mediche ad hoc funzionali ad accertare l'idoneità allo svolgimento della prestazione in presenza, tramite il medico competente, o in mancanza di quest'ultimo, avvalendosi dell'apposito servizio medico offerto dall'Inail.

Tale giudizio deve basarsi su diversi elementi quali la tipologia delle mansioni svolte, le caratteristiche dell'ambiente lavorativo, nonché le misure di prevenzione/protezione adottate dall'azienda anche in base al protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

La valutazione del medico potrebbe altresì essere influenzata dal possesso da parte del lavoratore fragile e dei colleghi del Green Pass, sebbene tale documento ad oggi non sia riconosciuto da alcuna normativa come obbligatorio ai fini del rapporto di lavoro, ed in quanto tale non possa essere preteso dal datore di lavoro (con le sole eccezioni relative al personale sanitario).

news e approfondimenti

AGENTI CHIMICI, DVR DA VERIFICARE

Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 18 giugno 2021

Il ministero del Lavoro e quello della Salute hanno individuato nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici e le nuove prescrizioni che dovranno essere attuate ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Le disposizioni sono contenute nel decreto interministeriale del 18 maggio che recepisce la direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che, a sua volta, definisce un quinto elenco di valori limite, indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Le novità riguardano l'allegato XXXVIII al Dlgs 81/2008, il quale viene integrato di ulteriori 36 agenti chimici dei quali sono indicati i valori limite, rispettivamente, nelle 8 ore e nel «breve termine», con la precisazione che tale ultima indicazione non viene più intesa come valore limite al di là del quale «non si dovrebbe verificare l'esposizione», ma più tassativamente quale valore che non deve essere superato».

Poiché il decreto sostituisce a tutti gli effetti l'attuale allegato XXXVIII, aggiornandone i contenuti, in conformità della direttiva 2019/1831/UE, si ritiene che nelle aziende e nelle unità produttive, ove siano presenti agenti chimici elencati nel nuovo allegato con le relative annotazioni, se sussistenti modifiche alle misure preventive e protettive già adottate si debba procedere, in base all'articolo 29, comma 3 del Dlgs 81, alla immediata rielaborazione della valutazione dei rischi e ad aggiornare entro 30 giorni il relativo documento (secondo l'articolo 223, comma 7, del Dlgs).

Le violazioni alle disposizioni richiamate concretizzano entrambe illecito penale e sono punite, rispettivamente, con l'ammenda fino a 5mila euro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3mila a 8mila euro.

news e approfondimenti

VACCINI ANTI-COVID IN FARMACIA, CAMBIA IL PREMIO ASSICURATIVO

Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 giugno 2021

Per coprire dall'estensione del rischio i dipendenti delle farmacie che svolgano attività di somministrazione di vaccini o effettuino tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti dovranno presentare la denuncia di variazione entro il prossimo 15 luglio servendosi dell'apposito servizio online dell'Inail, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo che va dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021.

Lo ha comunicato l'istituto con l'istruzione operativa 7665/2021, destinata alle farmacie che hanno deciso di erogare il servizio di somministrazione dei vaccini anti Covid-19, consentito in via sperimentale per l'anno in corso dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del DI 41/2021.

Nel documento si chiarisce che l'erogazione di prestazioni sanitarie, tra cui la somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2, o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce 2110 della gestione Terziario, in cui sono espressamente previste le farmacie e riguardante i servizi di preparazione di farmaci galenici, l'attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci, nonché le prestazioni di autoanalisi, dalle quali ultime, gestibili direttamente dai pazienti, sono però espressamente escluse le attività che richiedono il supporto di un operatore sanitario.

Fra queste rientrano, invece, le somministrazioni di vaccini e l'effettuazione di tamponi, che – chiarisce la nota – sono riconducibili alla voce 0311 della gestione Terziario nel caso in cui siano erogate da personale dipendente delle farmacie, con conseguente diverso conteggio del premio assicurativo Inail.

news e approfondimenti

PREMI INAIL, PER IL 2021 MINIMALI INVARIATI

N.T., Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 giugno 2021

Per l'anno 2021 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi restano invariati. Lo ha reso noto l'Inail con la circolare n. 16/2021 del 31 maggio scorso. Come sempre, nel documento l'Istituto fornisce le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi nella generalità dei casi, per le situazioni in cui è necessario riferirsi ad una retribuzione di ragguglio e per le ipotesi di utilizzo della cosiddetta retribuzione convenzionale, in cui - come ad esempio nel caso dei partecipanti a impresa familiare - la base imponibile viene individuata con modalità differenti.

Ciò premesso, a livello di premi ordinari per l'anno in corso il minimale giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è stato confermato a 48,98 euro, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021. Moltiplicando tale valore per 26 si ottiene il corrispondente ammontare riferito a un mese, pari a 1.273,48 euro. Si ricorda che non sono soggette a questo adeguamento le retribuzioni imponibili per gli operai agricoli, per i quali il minimo di retribuzione imponibile per il 2021 è fissato in 43,57 euro giornalieri.

Per quanto riguarda i lavoratori ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali l'Inail ricorda ancora che si possono distinguere lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera, per i quali il minimale giornaliero per il 2021 ammonta a 49,98 euro, e lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera, per i quali il minimale giornaliero per l'anno in corso è di 27,21 euro.

sentenze

NIENTE MASCHERINA, NIENTE RETRIBUZIONE

Giuseppe Bulgarini d'Elci, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 23 giugno 2021

L'utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro costituisce una misura di sicurezza e di igiene imposta dalla diffusione della pandemia. Ne consegue che l'inottemperanza del lavoratore alla disposizione datoriale di indossare la mascherina nel corso di una riunione costituisce inadempimento sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Il Tribunale di Venezia si è espresso in questi termini con una sentenza del 4 giugno 2021 di cui non risultano precedenti, rimarcando che il datore di lavoro, quale garante dell'obbligo di tutela della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro, è tenuto ad adottare tutte le misure dirette a prevenire il diffondersi dell'epidemia da coronavirus. Il giudice evidenzia che, con il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020 tra le misure espressamente previste per contrastare la diffusione del Covid-19 era ricompresa la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l'obbligo di indossarle ove non potesse essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro.

Peraltro, il decreto legge Cura Italia ha equiparato l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro a un infortunio, così confermandosi, ad avviso del giudice veneziano, la natura spiccatamente antinfortunistica di tutte le misure, inclusa la mascherina, introdotte durante l'emergenza pandemica per evitare la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro. In questo contesto, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole, né eccessivamente gravosa. Di fronte alla situazione tragica cui l'epidemia da Covid-19 ha costretto il Paese e il mondo intero, l'imposizione della mascherina nei luoghi di lavoro deve prevalere rispetto ad esigenze riconducibili alla libertà individuale.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia era stata l'impresa a promuovere la causa, chiedendo al giudice di accertare il comportamento inadempiente del lavoratore per avere rifiutato l'uso della mascherina in una riunione aziendale e avere, quindi, affisso sulla bacheca aziendale un comunicato in cui, con toni accesi, censurava l'utilizzo obbligatorio della mascherina in alcune aree dello stabilimento. Il giudice ha riconosciuto pienamente la legittimità dell'azione disciplinare attivata dal datore di lavoro e sfociata nella sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione.

Il contesto normativo è parzialmente cambiato, nel frattempo, perché con il protocollo del 6 aprile 2021 l'utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro è divenuto obbligatorio a prescindere dalla distanza interpersonale di un metro. La sentenza è tuttavia, molto attuale, perché riconosce il carattere spiccatamente antinfortunistico alle misure che il datore di lavoro introduce in azienda, con l'obbligo di farle rispettare per circoscrivere il contagio da Covid-19. Se rapportiamo la vicenda alla situazione vaccinale, lo stesso divieto di lavoro in presenza nei confronti dei lavoratori no vax appare misura pienamente coerente con gli obblighi antinfortunistici che incombono sul datore di lavoro.

sentenze

APPALTI E LAVORO AUTONOMO: LA LINEA DURA DELLA CASSAZIONE SULLA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

Il Sole 24 ORE, Estratto da "Sicurezza24", 11 giugno 2021

Il regime generale della sicurezza sul lavoro negli appalti e per alcuni altri contratti affini come quello di lavoro autonomo (art.222 cod. civ.) è definito, com'è noto, sulla base dei principi fondamentali contenuti nell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che trovano applicazione, sia pure con diversi adattamenti, anche in ambiti particolari come l'edilizia (titolo IV D.Lgs. n. 81/2008), gli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e i lavori in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento (D.P.R. n. 177/2011).

La disciplina contenuta in tale norma modella per la figura del committente un ruolo centrale e strategico ai fini della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza, ed è, quindi, chiamato ad adempiere a numerosi adempimenti in quanto il "regista" della prevenzione qualora intenda esternalizzare attività o fasi intere del suo ciclo produttivo.

In particolare, tra tali adempimenti spicca quello delicatissimo e spesso troppo sottovalutato della verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, somministranti e dei lavoratori autonomi, che deve essere adempiuto dal committente prima della sottoscrizione del contratto e si ritiene debba essere periodicamente ripetuto in costanza di rapporto.

Ancora oggi, però, si è ancora in attesa del decreto che dovrà regolamentare definitivamente tale materia (art. 27 D.Lgs. n.81/2008) con il risultato che, ancora oggi, trova applicazione il regime provvisorio dell'art. 26, in base al quale il committente deve chiedere alle imprese e ai lavoratori autonomi il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti d'idoneità tecnico - professione necessari per il compimento dell'opera o del servizio e della fornitura oggetto del contratto.

Proprio su tale regime va osservato che, recentemente, è tornata nuovamente la S.C. di Cassazione, sez. IV pen. 3 giugno 2021, n. 21553, che ha puntualizzato ulteriormente alcuni profili circa il contenuto di tale verifica da parte del committente e gli elementi che fanno ritenere la stessa come insufficiente.

Il caso

La vicenda affrontata dai Giudici di legittimità riguarda un infortunio occorso nel 2013 a F.F., lavoratore autonomo; durante le operazioni di manutenzione della copertura non calpestabile in cemento amianto di una ditta, si verificava lo sfondamento del tetto con la conseguente caduta di F.F. che precipitava a terra riportando lesioni personali gravi.

Di tale incidente erano ritenuti responsabili A.P. e la ditta A.P. S.r.l. in ordine, rispettivamente, al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. e all'illecito di cui agli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, per avere, in qualità di committente e con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, disposto che il lavoratore autonomo F.F. procedesse alle predette operazioni di manutenzione della copertura non calpestabile, senza aver previamente fornito allo stesso precise indicazioni sull'ambiente di lavoro (art. 26, comma 1, D.Lgs. n.81/2008).

Inoltre, è stata contestata anche sia l'omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI, art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) che l'insufficiente verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90, D.Lgs. n. 81/2008).

L'imputato A.P. e il responsabile civile di P. R. Edilizia S.r.l. proponevano ricorso per cassazione, censurando l'operato della Corte di Appello di Firenze sotto vari profili, che, tuttavia, sono stati ritenuti inammissibili dalla S.C. di Cassazione.

Omessa redazione del DUVRI

Concentrando l'attenzione sui passaggi più significativi di tale sentenza i Giudici di legittimità hanno richiamato, in primo luogo, un principio fondamentale: in materia di sicurezza sul lavoro ".....emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante" è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria".

In tale ambito, proseguono ancora i Giudici, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n.81/2008, consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia dei vari soggetti, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale;

orbene, nel caso di specie ad avviso della S.C. di Cassazione i Giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all'imputato, quale soggetto committente tenuto ad adempiere agli obblighi specifici imposti dagli artt. 26 e 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti, è stato accertato che per eseguire il lavoro oggetto del contratto era stata programmata una durata di circa una settimana; ciò sulla base di quanto direttamente affermato dallo stesso lavoratore autonomo e confermato dalla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto essere compiuta soltanto dallo stesso, senza l'ausilio di collaboratori.

Ne deriva, quindi, che trascendono nel merito le considerazioni avanzate dai ricorrenti, secondo cui si sarebbe trattato di un lavoro da svolgere in soli due giorni, trattandosi della pulizia di una piccola porzione del tetto in cemento amianto; conseguentemente, sono prive di pregio le doglianze con le quali i ricorrenti lamentano che non fosse necessaria la predisposizione del DUVRI.

Sotto tale profilo i Giudici di merito hanno logicamente affermato come la mancata predisposizione del DUVRI da parte del committente ".....ha certamente inciso sul verificarsi dell'evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita. L'assenza del DUVRI - continua la Corte di merito - ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell'intervento commissionato al F.F., il quale - si può aggiungere - se reso edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta".

Verifica dell'idoneità tecnico – professionale solo formale

La responsabilità del committente, inoltre, è stata fondata anche su un altro elemento; infatti, secondo i giudici è stato accertato che l'imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali del lavoratore autonomo, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando "....insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del F. di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico- professionale dell'impresa

e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 - 01)".

Di conseguenza, la S.C. di Cassazione ha ribadito ancora una volta che la verifica dell'idoneità tecnico - professionale costituisce un obbligo specifico dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, che non può essere adempiuto dal committente solo sul piano meramente formale acquisendo, quindi, il solo certificato della CCIAA e, si badi bene, ciò vale anche per quanto riguarda l'autocertificazione rilasciata dell'impresa appaltatrice, o subappaltatrice o dal lavoratore autonomo; tale verifica, insomma, deve spingersi oltre.

Per avere un quadro più preciso in merito va ricordato che già in passato la stessa S.C. di Cassazione ha affermato che non basta solo verificare che i citati soggetti siano muniti dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali) ma anche ".....della capacità tecnica e professionale (quindi sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa..." (Cass. Pen., Sez. IV, 19 aprile 2010, n. 15081).

Infortuni sul lavoro – Appalto e lavoro autonomo – Lavori in quota – Omessa redazione del DUVRI – Verifica dell'idoneità tecnico professionale insufficiente - Responsabilità del committente – Valutazione – Sussiste.

E' inadeguata la valutazione, da parte del committente, delle capacità tecnico-professionali del lavoratore autonomo, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine all'iscrizione alla Camera di commercio, in quanto l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

Cassazione Penale, Sez. 4, 3 giugno 2021, n. 21553

sentenze

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INFORTUNIO NON ESCLUDE LA CONDANNA PENALE

Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 8 giugno 2021

Nell'ipotesi di grave infortunio sul lavoro, le contravvenzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituiscono reati di mera condotta, mentre il fatto considerato dall'articolo 451 del Codice penale (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) comprende anche l'evento, fino al pericolo di disastro o infortunio, che lo distingue dalle mere omissioni, dalle quali lo stesso pericolo deriva. Su tale principio si fonda la sentenza 21522/2021 della Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso avverso le sentenze di condanna in primo e secondo grado, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, a carico dei componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata.

Uno dei motivi di ricorso ha invocato la sussistenza del concorso tra reato previsto dall'articolo 451 del Codice penale e le contravvenzioni previste dagli articoli 290 e 46, comma 2 del Dlgs 81/2008, già definite in via amministrativa, con conseguente contrasto con il divieto di bis in idem, essendo il disvalore dei fatti omogeneo. La Corte non è dello stesso avviso e, enunciando il principio riportato in premessa e rifacendosi anche alle varie sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale, ha ritenuto che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra sempre e necessariamente una violazione del ne bis in idem.

Nel respingere l'altro motivo di ricorso, formulato da un consigliere con esclusivo incarico amministrativo e contabile, la Corte non ha condiviso i motivi di difesa del ricorrente, fondato sul "principio di effettività" secondo la definizione di datore di lavoro data dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del testo unico, ritenendo, invece, che l'individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro di una società di capitali deve tenere in considerazione la complessità dell'organizzazione della stessa.

In pratica, nelle realtà più articolate e in aziende di rilevanti dimensioni, l'individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera

formale carica di consigliere, laddove all'interno dell'organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengano specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici.

Negli altri casi, come quello in esame, tali obblighi gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo regolare delega.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



sentenze

IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO E DEL MEDICO COMPETENTE IN REGIME DI PANDEMIA DA COVID-19

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 8 giugno 2021

In breve

Confermata la condanna del datore di lavoro ma esclusa la 231 per l'ente

L'ente non è responsabile per l'incidente subito dal lavoratore, se la violazione delle norme anti infortunistiche è il risultato di una sottovalutazione del rischio ma senza l'intenzione di risparmiare sui costi, massimizzando i profitti. La Cassazione (sentenza 22256) conferma la condanna del datore di lavoro per lesioni, ma esclude la responsabilità dell'ente, prevista dal Dlgs 231/2001, quando il reato viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. I giudici di legittimità circoscrivono il raggio d'azione della norma per evitare che questa venga applicata in automatico «dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione».

L'assenza di una misura di prevenzione - sottolinea la corte - comporta quasi sempre un risparmio di spesa che non è sempre rilevante o intenzionale. Se il giudice accerta dunque che il risparmio, frutto delle omesse cautele, è esiguo e inserito in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle norme sulla sicurezza del lavoro, occorre per lui trovare una prova stringente del requisito dell'interesse e del vantaggio. Nel primo caso va, infatti, dimostrato che l'impresa ha fatto oggettivamente prevalere l'esigenza del profitto sulla salute dei lavoratori, cercando un risparmio di spesa o un potenziamento della produzione. Partendo da questo principio i giudici confermano la condanna del l'amministratore delegato ma salvano l'impresa, annullando con rinvio. Alla base della sentenza l'infortunio subito dal dipendente di una società di selezione dei rifiuti, investito da un muletto. La condanna del legale rappresentante era scattata per non aver organizzato una viabilità a prova di rischio, compreso un percorso per i mezzi, delimitato da una striscia rossa: cautela indicata dalla Asl.

Per la Corte d'Appello la "colpa" dell'ente stava nell'aver accelerato la produzione, grazie al percorso libero delle macchine e nel risparmio sull'opera di un consulente.

La Suprema corte sottolinea però che la società si era avvalsa di un consulente per predisporre un piano di valutazione del rischio, anche se aveva seguito criteri diversi da quelli dettati dalla Asl. Mancava poi anche la prova che il percorso non obbligato fosse più veloce. Né era rilevante il risparmio del costo della vernice rossa, per la segnaletica orizzontale. Questo in una società attenta alla sicurezza, nella quale mancavano da parte della persona fisica le violazioni sistematiche della prevenzione, tali da ridurre i costi e far scattare l'elemento del vantaggio per l'ente.

sentenze

SICUREZZA LAVORO, IL MEDICO COMPETENTE HA IL DOVERE DI PROPORRE LE PROTEZIONI CONTRO I RISCHI

Paola Rossi, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 1 giugno 2021

In breve

Scatta il reato di lesioni colpose per la mancata richiesta di acquisto di siringhe "Butterfly" se il dipendente s'infetta facendo un prelievo

Per l'infezione dell'infermiere contratta sul luogo di lavoro scatta il reato di lesioni personali colpose aggravate per il medico competente della Asl che non ha proposto in sede di redazione del Documento di valutazione dei rischi l'acquisto e la prescrizione d'uso di dispositivi di protezione personale. E a nulla vale che vengano assolti il datore di lavoro e il suo delegato responsabile del pronto soccorso dove si è verificato l'evento dannoso. Infatti, dice la sentenza n. 21521/2021 della Cassazione penale che il medico competente dell'Azienda sanitaria locale ha una posizione originaria di garanzia e non derivata. Inoltre, il medico aveva partecipato alla collettiva redazione del Documento di valutazione rischi e non aveva richiesto la dotazione di siringhe protette - che avrebbero evitato l'evento - giustificandosi in ragione dell'assenza di fondi dimostrata, secondo lui, anche dall'assenza del Dpi nella farmacia del presidio ospedaliero sede del pronto soccorso in cui si era verificato lo scambio accidentale di sangue da paziente a infermiere.

Ma proprio l'articolo 25 del Dlgs 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione "attiva" - e non un ruolo passivo della figura del medico competente - indicata esplicitamente nel dovere di fare proposte atte a promuovere la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Tale collaborazione attiva non può essere ravvisata nell'informale presa d'atto della mancanza di un dato dispositivo di tutela presso la farmacia interna o di fondi disponibili per il suo acquisto. In sintesi se la spesa era da ritenersi necessaria andava comunque proposta e sicuramente andava indicata - su input formale del medico competente - la necessità di dotarsi del Dpi nel Documento di valutazione rischi. Comunque l'affermazione del ricorrente di aver sollecitato oralmente l'acquisto delle siringhe protette avrebbe dovuto

essere portata compiutamente all'esame di merito per una sua eventuale rilevanza a discolpa.

Per cui la mancata proposizione formale della dotazione di sicurezza ha determinato la responsabilità penale del medico competente per l'infezione contratta dall'infermiere del pronto soccorso che aveva operato sprovvisto del dispositivo di protezione individuale non acquistato, ma soprattutto non richiesto dalla figura di garanzia.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



L'esperto risponde

■ **L'utilizzo di Dpi non conformi stoppa il credito d'imposta**

*Carmelo G. Catanoso e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE,
Estratto da "L'esperto risponde" del 29 giugno 2021*

LA DOMANDA

Sto effettuando l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), nello specifico mascherine chirurgiche, per i lavoratori della mia azienda. Ho trovato diverse offerte, alcune con prezzi molto concorrenziali. Tutti vendono e fatturano mascherine chirurgiche con esenzione Iva, secondo quanto disposto dal decreto "Cura Italia". Si ha però notizia di molti casi in cui le mascherine vengono ritirate dal mercato in quanto non a norma. Se un giorno un eventuale controllo alla ditta fornitrice dovesse accertare che da tempo essa vende mascherine non chirurgiche spacciandole per tali pur non avendo alcuna certificazione, la mia azienda potrebbe essere ritenuta responsabile di non aver fornito ai lavoratori Dpi a norma? Potremmo, di conseguenza, perdere il beneficio del credito d'imposta per l'acquisto di Dpi?

LA RISPOSTA

Le mascherine chirurgiche rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/Cee riguardante i dispositivi medici. Devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza (Res). Secondo le regole di classificazione di questi prodotti (articolo 8 del Dlgs 46/1997), le mascherine chirurgiche rientrano fra i "dispositivi medici di classe I", cioè quelli più semplici. Pertanto, la loro immissione sul mercato non necessita dell'intervento di un organismo notificato che ne certifichi la conformità verificando il rispetto dei Res. Si presumono idonei quei prodotti realizzati conformemente alle norme armonizzate, ovvero a normative tecniche che riguardano i dettagli tecnici. Per le mascherine chirurgiche queste sono le En Iso 10993 (valutazione biologica dei materiali) e le En 14683:2019+Ac:2019. Sulla confezione delle mascherine devono comparire il riferimento alla En 14683:2019 e la tipologia di mascherina (tipo I, II, IIR). Poi ci deve essere il nome del fabbricante o del suo mandatario. Sempre l'etichetta sulla confezione deve contenere l'eventuale dicitura "monouso", specificare se la mascherina è sterile, indicare il contenuto, il codice e il numero del lotto di produzione, la data di scadenza, il marchio Ce, le istruzioni (comprese quelle su una corretta conservazione della mascherina stessa). Quando la mascherina è stata autorizzata in deroga, come previsto dal decreto "Cura Italia" (DI

18/2020), sulla confezione dev'essere riportata la dicitura «Prodotto realizzato ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18». Inoltre, per le mascherine di tipo I dovrebbe essere riportata la seguente dicitura: «Le maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili». Il lettore, facendo queste verifiche prima dell'acquisto, riuscirà a prevenire il rischio di acquisto di prodotti non conformi. Passando alla fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, nella misura del 60% delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nella circolare 20/E/2020 l'agenzia delle Entrate ha chiarito (al paragrafo 2.2.2) quanto segue: «Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea». L'Agenzia pone pertanto in capo all'acquirente uno specifico onere di verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla normativa per la fruizione del credito, e di conservazione della relativa documentazione. Se, nonostante l'esito positivo delle verifiche, dovesse successivamente emergere la mancanza dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea con riferimento ai Dpi, l'agenzia delle Entrate potrà recuperare il credito di imposta indebitamente fruito (per mancanza di uno dei presupposti previsti dalla legge), oltre ai relativi interessi. Tuttavia, potrebbero esservi valide ragioni per evitare il pagamento delle relative sanzioni, stante il comportamento colposo/doloso del fornitore non facilmente riconoscibile per l'acquirente.

■ **I tempi della formazione per il personale neoassunto**

Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE, Estratto da "L'esperto risponde" del 28 giugno 2021

LA DOMANDA

Una ditta assume un lavoratore: entro quale termine deve fargli frequentare il corso generale e quello specifico ai fini degli obblighi riguardo alla sicurezza sul lavoro?

LA RISPOSTA

In base all'articolo 37 del Dlgs 81/2008, i lavoratori neoassunti devono effettuare la formazione generale e specifica - riferita cioè «alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda» - anteriormente all'assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente a essa. In quest'ultimo caso, se non fosse possibile completare il corso prima che il lavoratore venga adibito alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere ultimato al massimo entro 60 giorni dall'assunzione

■ **Locali in comune: Dvr da concordare tra le aziende**

Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE, Estratto da "L'esperto risponde" del 28 giugno 2021

LA DOMANDA

Un'azienda ha in locazione un piano di un edificio in cui lavorano propri dipendenti che utilizzano spazi comuni (scala interna, scale di emergenza, ascensori, corridoi, cantine, aree break) con dipendenti di altre aziende operanti in uffici situati su altri piani. La stessa azienda ha altri uffici, sempre in locazione, sul medesimo piano in cui si trovano gli uffici di aziende diverse. Gli arredi dei locali, in alcuni casi, sono di proprietà dell'azienda; in altri casi, sono di proprietà delle altre aziende conduttrici.

Il documento di valutazione dei rischi, che va redatto dall'azienda citata, dev'essere limitato ai rischi dei locali dalla stessa presi in affitto oppure dev'essere esteso ai rischi derivanti dai locali, di uso comune, indicati in ciascun contratto di locazione?

LA RISPOSTA

Va premesso che la valutazione dei rischi e il conseguente documento (Dvr) predisposto dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi professionali cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni nei vari contesti in cui essi sono chiamati a operare. Ciò significa che tutti gli ambienti in cui i propri lavoratori si trovano a operare in base alla loro mansione devono essere oggetto di analisi per l'identificazione dei pericoli presenti e la valutazione dei rischi. Riguardo alle misure di prevenzione e protezione da adottare, il datore di lavoro provvederà in autonomia per quanto riguarda la propria organizzazione del lavoro e gli ambienti di cui ha la piena ed esclusiva disponibilità. Per gli ambienti di lavoro di uso comune tra più imprese sarà necessario concordare con gli altri datori di lavoro e il

locatore le misure da adottare, con particolare attenzione alle verifiche periodiche dei locali e degli impianti di uso comune.

■ **Sul lavoro solo mascherine indicate dalla legge**

Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE, Estratto da "L'esperto risponde" del 28 giugno 2021

LA DOMANDA

Come comportarsi nel caso in cui il datore di lavoro imponga ai dipendenti una mascherina lavabile a mano (fino a un massimo di 10 cicli a 40°), ma di dubbia certificazione? È possibile utilizzare una mascherina chirurgica monouso?

LA RISPOSTA

Sul posto di lavoro i lavoratori non possono utilizzare le cosiddette "mascherine di comunità". Detto ciò, in base al comma 2 dell'articolo 16 del DL 18/2020 (decreto "cura Italia"), è possibile utilizzare, fino alla fine dello stato d'emergenza legato al Covid-19, le mascherine filtranti prive del marchio Ce e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Pertanto, il datore di lavoro può fornire ai propri dipendenti le mascherine facciali descritte dal lettore solo se queste sono state prodotte in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 del decreto citato. Se così non fosse, i dipendenti possono chiedere una mascherina che soddisfi i requisiti citati. Inoltre, se - già prima dell'emergenza sanitaria Covid-19 - l'espletamento della mansione lavorativa comportava l'uso di facciali filtranti Ffp2, Ffp3 eccetera, questi dovranno continuare a essere usati e non possono essere sostituiti dalle mascherine lavabili prodotte in deroga né dalle mascherine chirurgiche.

■ **Maternità insistente nel periodo di infortunio**

Baltolu Manuela, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 giugno 2021

LA DOMANDA

Abbiamo una lavoratrice che attualmente si trova in infortunio in itinere presumibilmente fino a fine giugno. Alla data del 20 maggio la medesima entrerebbe nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Chiediamo quale istituto risulti il prevalente e le modalità di corresponsione delle indennità.

LA RISPOSTA

La circolare INAIL 33/1987 ha sancito il principio secondo cui l'indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall'istituto, sostituisce ogni altra prestazione previdenziale erogata dall'INPS durante l'astensione lavorativa. A recepimento di ciò, la successiva circolare INPS 182/1997, afferma che il trattamento economico per inabilità temporanea al lavoro, derivante da infortunio sul lavoro, prevale sempre sul trattamento di maternità. Pertanto, per tutto il periodo per il quale l'Inail provvede al pagamento dell'indennità giornaliera per infortunio, l'indennità di maternità non deve essere corrisposta, e inoltre, qualora dovuto, l'Inps è tenuto ad erogare l'eventuale integrazione all'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di indennità di maternità.

■ **Sì all'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori disabili**

Josef Tschoell, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 31 maggio 2021

LA DOMANDA

Un'azienda in obbligo di assumere ex lege 68/99 fa un'assunzione diretta nominativa con nulla osta c/o Cpi per il secondo posto per assunzioni protette (azienda tra 15 e 35 dipendenti). Per questa assunzione, l'azienda può usufruire dell'agevolazione under 30 anno 2021? O dell'agevolazione under 36 anno 2021?

Il dipendente disabile iscritto nelle liste protette infatti ricade nelle condizioni previste per tali agevolazioni.

LA RISPOSTA

L'Inps ha chiarito nella circ. n. 40/2018 che l'esonero contributivo di cui all'art. 1, co. 100 e segg., L. n. 205/2017 è, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali vi è l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, della L. n. 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015. Al riguardo la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 68/1999 è però subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale. Sempre nella citata circolare l'Inps ha chiarito che per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti si può fruire dell'esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Così, l'esonero contributivo può trovare applicazione per le

assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell'articolo 3, della L. n. 68/1999, di lavoratori disabili.

■ **Iscrizione inail amministratore unico e dipendente**

Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 11 maggio 2021

LA DOMANDA

Un amministratore unico di srl (nonchè socio) che svolge anche attività come dipendente in altra società, deve obbligatoriamente essere assicurato dalla società in cui è amministratore unico presso l'Inail? A mio parere, come previsto nella Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 dell'Inail, vige comunque l'obbligo di assicurare l'amministratore unico nonostante sia dipendente in altra società

LA RISPOSTA

La interpretazione del gentile lettore è corretta. L'amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolga un'attività lavorativa a suo favore, si trova anch'egli in posizione di "dipendenza funzionale" rispetto alla società da esso amministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all'interno dell'organizzazione sociale. In quanto tale è soggetto alla assicurazione Inail. E' appena il caso di ricordare, inoltre, come i soci di società che svolgano un'attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità sono per ciò stesso soggetti alla tutela assicurativa (art. 4, n. 5, del d.p.r. 1124/65).

Rassegna normativa

(G.U. 30 giugno 2021, n. 155)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 6 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02801)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 30 aprile 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 772). (21A02699)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02577)
(G.U. 7 maggio 2021 n. 108)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia. (21A02830)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A02831)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia. (21A02832)
(G.U. 8 maggio 2021 n. 109)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 8 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale. (21A02909)
(G.U. 10 maggio 2021 n. 110)

LEGGE 6 maggio 2021, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00071)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI_INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 aprile 2021**

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189. (Ordinanza n. 114). (21A02805)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI_INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 aprile 2021**

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 115). (21A02806)
(G.U. 12 maggio 2021 n. 112)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2020**

Approvazione del programma rimodulato, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (21A02702)
(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03042)
(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 maggio 2021**

Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia. (21A02850)
(G.U. 14 maggio 2021 n. 114)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2021

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del rischio sanitario connesso all'incremento di contagi da Covid-19 nella Repubblica dell'India. (21A02947)
(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

**MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19». (21A03075)
(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
COMUNICATO**

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (21A02946)



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022



(G.U. 17 maggio 2021 n. 116)

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078)
(G.U. 18 maggio 2021 n. 117)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021». (21A03151)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020. (21A02968)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 774). (21A03056)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Molise. (Ordinanza n. 775). (21A03055)
(G.U. 19 maggio 2021 n. 118)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 maggio 2021

Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini. (21A03183)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 nelle Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. (21A02951)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. (21A02952)
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2021

Integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del

carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. (21A02953) (G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (21A02919)Pag. 36
(G.U. 20 maggio 2021 n. 119)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE**

ORDINANZA 14 maggio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Disposizioni concernenti la proroga dei termini in materia di personale medico della Regione Campania e di personale medico sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 776). (21A03076) (G.U. 21 maggio 2021 n. 120)

LEGGE 21 maggio 2021, n. 69

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00080) (Suppl. Ordinario n. 21) (G.U. 21 maggio 2021 n. 120)

LEGGE 21 maggio 2021, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00081) (G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A03226) (G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02982)Pag. 43
(G.U. 22 maggio 2021 n. 121)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2021**

Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718. (21A03078) (G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE**

ORDINANZA 17 maggio 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga termini in materia di personale per contact tracing. (Ordinanza n. 777). (21A03184) (G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 18 maggio 2021**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 778). (21A03185)

(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
COMUNICATO**

Adozione della delibera n. 2 del 6 maggio 2021, recante definizione dei requisiti in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di dettate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici. (21A03031)

(G.U. 24 maggio 2021 n. 122)

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

(G.U. 25 maggio 2021 n. 123)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**DECRETO 12 maggio 2021**

Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. (21A03111)

(G.U. 25 maggio 2021 n. 124)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 5 marzo 2021**

Modalita' di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. (21A03083)Pag. 28

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**COMUNICATO**

Sospensione temporanea di taluni prodotti dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, fino al 31 dicembre 2021. (21A03084)Pag. 44

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**COMUNICATO**

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti. (21A03308)Pag. 45

(G.U. 28 maggio 2021 n. 126)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 28 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna. (21A03392)Pag. 8

(G.U. 29 maggio 2021 n. 127)

LEGGE 28 maggio 2021, n. 76

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante

misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086)
(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 maggio 2021**

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. (21A03368)
(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 maggio 2021**

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19. (21A03369)
(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03430)
(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 21 maggio 2021**

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi). (21A03391)
(G.U. 31 maggio 2021 n. 128)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 maggio 2021**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione all'evento «Il Volo. Tributo a Ennio Morricone». (21A03419)
(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 12 agosto 2020). (21A03236)Pag. 25
(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 201 del 12 agosto 2020). (21A03237)

(G.U. 1 giugno 2021 n. 130)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (21A03309)

(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019. (21A03310)

(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (21A03311)

(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03439)

(G.U. 3 giugno 2021 n. 131)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA
2020/2022

